

## STATUTO DELLA

### “FONDAZIONE THE BRASS GROUP” PALERMO

#### Sommario

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ

ART. 3 – SOCI

ART. 4 - ORCHESTRA JAZZ SICILIANA

ART. 5 - PATRIMONIO

ART. 6 - ENTRATE

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

ART. 8 – PRESIDENTE

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 10 - CONVOCAZIONI E QUORUM

ART. 11 – IL SOVRINTENDENTE

ART. 12 - IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 14 - SERVIZI

ART. 15 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 16 - CONSERVAZIONE DEI DIRITTI

ART. 17 – DECADENZE

ART. 18 - VIGILANZA

ART. 19 – INSOLVENZA

ART. 20 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

ART. 21 - AVANZI DI GESTIONE

ART. 22 - SCIOGLIMENTO

ART. 23 – MODIFICAZIONI E RINVIO

#### **art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede - Durata**

1. Su iniziativa dell'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento “The Brass Group” è costituita, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5, la Fondazione di diritto privato The Brass Group, con il concorso della Regione Siciliana.
2. La “Fondazione The Brass Group”, ai sensi della citata legge di cui al precedente comma 1, ha sede in Palermo, attualmente in Via dello Spasimo, 15.
3. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dalla legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5 e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
4. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

## **art. 2 – Scopi e Finalità**

1. La Fondazione The Brass Group persegue, “senza fini di lucro”, la diffusione dell’arte e della cultura musicale contemporanea e del XX secolo, con particolare riguardo alle aree geografiche di appartenenza dei soggetti pubblici e privati che concorrono al finanziamento della sua gestione; la divulgazione anche su basi scientifiche della conoscenza della storia e delle vicende artistiche musicali del territorio siciliano; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale e, per quanto di competenza, rientrano negli scopi della Fondazione la formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività.

2. La Fondazione The Brass Group promuove e gestisce un complesso orchestrale permanente denominato “Orchestra Jazz Siciliana”, specializzato nell’esecuzione di musica jazz, di derivazione afroamericana e popolare, e più in generale di tutta la musica contemporanea di ogni genere e stile, proseguendo quanto fatto fin qui nell’ambito della trentennale attività artistica.

3. La Fondazione The Brass Group promuove e gestisce la scuola di musica denominata “Scuola Popolare di Musica” che, proseguendo nel solco di oltre venticinque anni di attività didattiche, garantisce l’ampliamento dell’offerta educativa e formativa musicale del territorio. La “Scuola Popolare di Musica” provvede - attraverso l’istituzione di corsi ordinari, seminari, stages, borse di studio e corsi di alta formazione musicale - all’istruzione musicale della collettività diversificando la propria rete di servizi che è destinata a tutti i fruitori senza limiti di età o studi.

4. Anche al fine di assicurare alla pubblica fruizione le registrazioni dal vivo degli storici concerti realizzati sin dagli anni ‘70, nonché la raccolta di partiture e spartiti d’orchestra manoscritti, e quindi non in commercio, la Fondazione The Brass Group promuove e gestisce un completo centro studi dotato di biblioteca, emeroteca, fototeca, discoteca, nastroteca, videoteca, denominato “Brass Group Jazz Museum”.

5. La “Fondazione The Brass Group” provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che a essa possono venire affidati, conservandone l’avviamento e il patrimonio storico-musicale. Potrà provvedere altresì, su richiesta e d’intesa con gli enti proprietari, al restauro, alla manutenzione straordinaria e al potenziamento delle strutture, utilizzando le somme contenute in apposito fondo costituito con contributi a esso destinati da istituzioni pubbliche e da enti privati, sia nazionali che esteri, o con sponsorizzazioni e fondi appositamente raccolti da comitati promossi o finanziati dalla “Fondazione The Brass Group”.

6. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione The Brass Group può intervenire direttamente nella gestione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali ricadenti nel patrimonio della Regione Siciliana, attraverso servizi integrati e iniziative musicali che coniugano la valorizzazione degli spazi d’arte con forme innovative di fruizione culturale.

7. Al fine di cogliere le opportunità di crescita connesse all’attività di intrattenimento la “Fondazione The Brass Group”, coerentemente alle proprie strategie di sviluppo - nell’ambito ed in conformità agli scopi istituzionali - può svolgere attività volte alla valorizzazione del proprio marchio nel settore della comunicazione, quale veicolo e testimonial pubblicitario. Può quindi promuovere e costituire, anche in concorso con altre istituzioni e/o marchi editoriali, un proprio centro di produzione, distribuzione e diffusione multimediali, secondo le tecniche e i mezzi più comuni.

8. La "Fondazione The Brass Group" opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza, nel rigoroso rispetto del vincolo di bilancio, e può altresì svolgere, sempre in conformità e collateralmente agli scopi istituzionali, attività commerciali, comprese le attività produttive marginali previste dalla legge n. 226/91 e successive modifiche e integrazioni, indicate nell'art.111 del T.U.I.R.

9. La "Fondazione The Brass Group" può svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile e comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione minoritaria in enti diversi dalle società.

10. La "Fondazione The Brass Group" si manterrà sempre estranea a qualsiasi manifestazione politica o religiosa.

Rientra inoltre nei suoi compiti:

- realizzare, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli di teatro musicale, balletto, concerti orchestrali e cameristici e tutte le altre manifestazioni rientranti negli scopi istituzionali;
- operare nel campo della distribuzione musicale, anche attraverso un proprio circuito e mediante l'organizzazione di un proprio ufficio di promozione artistica, per la diffusione di spettacoli e concerti prodotti dalla stessa Fondazione e da imprese musicali nazionali ed estere;
- promuovere, collaborare e gestire, anche al di fuori della propria sede, scuole di musica che prevedano incentivi per favorire l'accesso ai corsi da parte di studenti, lavoratori, pensionati, e più in generale delle categorie meno abbienti nonché dei soggetti diversamente abili;
- promuovere e realizzare corsi anche gratuiti di perfezionamento e di formazione di musicisti e di complessi musicali, corali, di danza moderna, di livello professionale o amatoriale, di musicologi, ricercatori, accordatori, operatori e tecnici musicali nonché concedere, per il perseguimento di tali finalità, borse di studio;
- promuovere e realizzare cicli di conferenze, convegni, seminari, incontri, stage, ricerche musicologiche e laboratori musicali, esposizioni, mostre e quanto altro necessario e utile per il conseguimento delle finalità statutarie;
- acquistare, incrementare, gestire, mantenere fondi e archivi bibliografici e di materiali audiovisivi e musicali di qualunque tipo, pubblici o privati da offrire, attraverso il "Brass Group Jazz Museum", alla pubblica fruizione;
- finanziare, realizzare e commercializzare, anche in concorso con altre istituzioni, case editrici e discografiche, pubblicazioni musicali, audiovisive, discografiche e periodici di informazione musicale; promuovere e/o costituire, anche d'intesa con soggetti pubblici o privati, strutture di servizio di medi e piccoli teatri allo scopo di qualificare e sostenerne la programmazione;
- promuovere attività di scambi culturali, anche fuori del territorio nazionale, con particolare riguardo alla valorizzazione di musicisti, delle opere e delle produzioni italiane;
- sviluppare un coordinamento volto a creare effetti di sinergia tra le varie attività musicali e dello spettacolo;
- provvedere, attraverso un proprio "Centro Studi", ad una funzione di analisi e di studio dei vari mercati o

giacimenti culturali, ai fini di conoscenza e orientamento delle influenze gestionali del settore;

- assumere tutte le iniziative utili al conseguimento dei fini sociali, quali l'adesione a organismi regionali, nazionali e internazionali, di rappresentanza e di categoria, e della partecipazione ad associazioni, enti e società, che operano nel campo dello spettacolo;
- operare in contatto con i Conservatori di Musica e le cattedre di musicologia delle Facoltà umanistiche delle Università, la cui collaborazione si appalesi utile per la migliore realizzazione delle finalità istituzionali;
- svolgere in modo non esclusivo e sempre in conformità e collateralmente agli scopi istituzionali, la vendita al pubblico, durante le diverse attività di prodotti enogastronomici, bevande alcoliche, superalcolici e simili;
- collaborare con strutture di partecipazione democratica allo scopo di promuovere e sollecitare il più ampio dibattito culturale teso al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché svolgere una funzione di tutela e rappresentanza degli interessi dei soci e degli enti del settore.

Per il conseguimento delle proprie finalità, la Fondazione The Brass Group potrà partecipare, in qualità di Fondatore o in ogni altra forma che il Consiglio di Amministrazione riterrà idonea, alla costituzione e alla gestione di fondazioni, enti o associazioni con o senza personalità giuridica, il cui scopo sia simile o, sotto qualunque profilo, compatibile con quelli indicati nel presente statuto.

Le attività di consulenza artistica della Fondazione The Brass Group svolte per i fondatori pubblici e privati sono gratuite.

### **art. 3 – Soci**

1. Sono soci fondatori tutti coloro che sottoscrivono l'atto di costituzione e/o abbiano dichiarato, nella forma di atto pubblico, di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale, anche successivamente, secondo quanto specificato qui appresso.

2. La Regione Siciliana, l'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento The Brass Group partecipano alla creazione del fondo di dotazione iniziale.

3. La "Fondazione The Brass Group" è aperta all'adesione, in qualità di soci, di soggetti pubblici e privati, a condizione che concorrano al fondo di dotazione, nella misura del 15% del patrimonio netto della fondazione in quel momento, e partecipino al finanziamento della sua gestione. Assumono altresì la qualità di soci, i soggetti privati e pubblici che partecipano al finanziamento della gestione della Fondazione, obbligandosi per i tre anni successivi alla richiesta di adesione, a versare, come singoli o cumulativamente, una somma costante non inferiore a € 100.000,00 (centomila euro) per la gestione annuale delle attività.

Al fine di agevolare la partecipazione degli Enti locali ricadenti nel territorio in cui ha sede la Fondazione, potranno assumere la qualità di soci gli Enti locali che delibereranno di aderire alla Fondazione, apportando al fondo di dotazione una somma non inferiore a € 100.000,00 (centomila euro), prescindendo dall'ammontare della contribuzione annuale alla gestione, che potrà variare di anno in anno in base alle disponibilità di bilancio delle suddette amministrazioni.

I soggetti di cui al presente comma, dopo aver assunto la qualità di socio, potranno nominare un rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per la durata prevista per gli altri Consiglieri in carica in quel momento. La mancata contribuzione alla gestione annuale della Fondazione

da parte del socio, Ente locale, comporterà la decadenza del Consigliere dallo stesso nominato a far data dall'esercizio cui il contributo si riferisce.

La delibera di ammissione non diverrà in ogni caso operativa se non quando l'aspirante socio avrà effettuato il versamento della quota capitale o a quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della quota annuale del predetto fondo di gestione, ai sensi del presente Statuto. Gli adempimenti dovranno essere espletati dall'aspirante socio entro e non oltre sessanta giorni dalla data della delibera di accettazione della domanda.

4. Allo scopo di favorire la partecipazione dei soggetti privati, le associazioni concertistiche, in qualsiasi forma giuridica costituite, possono concorrere al patrimonio ed alla gestione della "Fondazione The Brass Group" anche destinando le provvidenze loro assegnate ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44; a tal fine, la Regione Siciliana assicura, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5, il mantenimento in loro favore dei contributi erogati per l'esercizio precedente; ai fini della rendicontazione, le associazioni concertistiche suddette dovranno produrre la dichiarazione resa nella forma di atto pubblico di impegno a concorrere al finanziamento della gestione della "Fondazione The Brass Group", integrandola successivamente con idonea documentazione di dette quote di partecipazione.

5. I soggetti privati che partecipano alla Fondazione non potranno svolgere in proprio attività in concorrenza con quella svolta dalla Fondazione e non potranno partecipare ad altri organismi aventi scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

6. Presso la "Fondazione The Brass Group" sono istituiti gli albi dei Soci Benemeriti, dei Sostenitori e degli Aderenti. Sono Benemeriti, Sostenitori e Aderenti le persone fisiche e gli Enti che, in ragione dell'importanza della loro contribuzione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà diritti e obblighi. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire diverse altre categorie di soci, differenziate fra loro nella misura minima della contribuzione.

7. I soci fondatori dell'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento The Brass Group, presenti alla data del conferimento, sono di diritto soci vitalizi della "Fondazione The Brass Group", con diritto di nomina del successore.

#### **art. 4 - Orchestra Jazz Siciliana**

1. L'organico dell'Orchestra Jazz Siciliana sarà determinato, dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Sovrintendente, sulla base di specifiche audizioni, in relazione alla programmazione. In deroga a quanto sopra indicato, in riconoscimento degli oltre venticinque anni di attività in comune con l'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento "The Brass Group", faranno parte di diritto di detto organico i soci della Cooperativa Orchestra Jazz Siciliana di Palermo che risultano tali al momento della costituzione della Fondazione The Brass Group. I professori della costituenda Orchestra Jazz Siciliana, al fine di individuare il direttore d'orchestra principale e il direttore d'orchestra residente della Fondazione, segnala al Sovrintendente una rosa di sei direttori d'orchestra di cui tre di chiara fama, scelti fra le professionalità più prestigiose, secondo quanto previsto dal comma 2 del precedente art. 2.

2. Dell'Orchestra Jazz Siciliana e di organici orchestrali minori, possono avvalersi:

- i fondatori pubblici, compatibilmente con la programmazione della Fondazione “The Brass Group”, per attività e manifestazioni di rilievo culturale anche fuori del territorio nazionale. Le prestazioni, disposte a loro favore, sono rese limitatamente al costo effettivo del complesso orchestrale; le prestazioni, a favore degli altri fondatori, potranno essere gratuite, finché il loro valore economico resti al di sotto di un limite massimo, da fissarsi in ragione della quota di partecipazione alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della Fondazione;
- gli altri soggetti pubblici e privati che intendano servirsi dell’Orchestra Jazz Siciliana e di ogni altra formazione musicale gestita dalla Fondazione The Brass Group mediante la stipula di contratti con i quali si determinino le modalità delle prestazioni individuate;
- la stessa Fondazione mediante concerti e spettacoli di teatro musicale e di danza, registrazioni discografiche e audiovisive, programmi radiotelevisivi, da effettuarsi all’interno e fuori del territorio nazionale.

#### **art. 5 - Patrimonio**

1) Il patrimonio della Fondazione “The Brass Group” è costituito:

- a) dal conferimento del patrimonio netto, costituito dal complesso dei beni, in cose mobili, attività e passività, crediti, debiti e ogni altro diritto di pertinenza dell’Associazione Siciliana per la Musica del Novecento The Brass Group della quale la “Fondazione The Brass Group” è legittimo successore;
- b) dal conferimento della Regione Siciliana, quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;
- c) dalle private e pubbliche contribuzioni con destinazione, espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo e destinato dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- e) dai proventi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare a patrimonio;

2) La “Fondazione The Brass Group” potrà accettare donazioni o eredità e conseguire legati senza l’adozione prevista dall’art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, dovranno essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all’esercizio dell’attività della Fondazione, entro due anni dall’acquisto.

3) La “Fondazione The Brass Group” ha il diritto esclusivo all’utilizzo del proprio nome, della denominazione storica e dell’immagine dei teatri o dei luoghi ad essa affidati, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l’uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa;

4) Per le finalità del presente statuto, nonché per la riorganizzazione, l’ammodernamento, il potenziamento tecnico-finanziario e per il riassetto patrimoniale, finalizzato a raggiungere le condizioni di equilibrio economico-finanziario della struttura, gli scopi della “Fondazione The Brass Group” possono essere realizzati sia con le erogazioni effettuate da enti pubblici e privati a ogni titolo, sia in via ordinaria per mezzo di convenzioni o speciali accordi di programma, che prevedano specifiche attività artistiche e di formazione,

nonché mediante altre erogazioni liberali da effettuarsi con le modalità di volta in volta stabilite dal soggetto erogante e dalla "Fondazione The Brass Group".

#### **art 6 - Entrate**

Le entrate correnti della "Fondazione The Brass Group" sono così costituite:

- proventi dell'attività istituzionale;
- proventi derivanti dalla cessione di prestazioni artistiche svolte da parte delle formazioni orchestrali della Fondazione;
- proventi dell'attività concertistica svolta per conto terzi;
- proventi della cessione delle sale teatrali e dei beni mobili in suo possesso;
- proventi dell'attività di vendita di concerti e spettacoli musicali;
- proventi dell'attività di consulenza artistica;
- proventi dell'attività editoriale, in qualsiasi forma effettuata;
- proventi della cessione di spazi e inserzioni pubblicitarie;
- proventi da sponsorizzazione;
- Contributi annui, per la gestione ordinaria, della Regione Siciliana, a qualsiasi titolo elargiti, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;
- contributo annuo della Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985 n. 44 e della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;
- contributi annui dello Stato, del Comune di Palermo, della Provincia Regionale di Palermo e di altri Enti locali e della Comunità Europea;
- contributi destinati al fondo di gestione erogati da altri enti pubblici e/o privati che si siano impegnati per almeno un triennio a contribuire alla formazione del fondo di gestione di cui al precedente art. 3, comma 2;
- dagli eventuali residui attivi di gestione;
- di ogni altro contributo pubblico e privato, eredità, lasciti e donazioni attribuiti alla "Fondazione The Brass Group" e non destinato espressamente al patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- da ogni altro provento derivante dalle proprie attività e dall'impiego del proprio patrimonio.

#### **art. 7 - Organi Sociali**

Organi della "Fondazione The Brass Group" sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Sovrintendente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori.

## **art. 8 – Presidente**

1. Il presidente della “Fondazione The Brass Group” ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le riunioni di Consiglio di amministrazione e ne esercita i poteri in caso di urgenza, salva ratifica delle deliberazioni nella prima riunione successiva, cura che abbiano esecuzione gli atti deliberati dal Consiglio.

## **art. 9 – Consiglio di amministrazione**

1. La “Fondazione The Brass Group” è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a cinque, compreso il Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

a) dal Presidente, designato su proposta della Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;

b) da un componente designato dalla Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e per la Pubblica Istruzione, ai sensi della citata legge di cui alla precedente lettera a);

c) da un componente designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ove lo Stato partecipi in qualità di socio;

d) da un componente designato dal Presidente della Provincia Regionale di Palermo, ove partecipante in qualità di socio;

e) da un componente designato dal Comune di Palermo, ove partecipante in qualità di socio;

f) da quattro fondatori vitalizi dell'Associazione Siciliana per la Musica del Novecento “The Brass Group”, o dai loro rappresentanti; le loro cariche sono compatibili con altre cariche sociali di cui all'art. 7;

g) da due componenti: uno designato dai professori della costituenda Orchestra Jazz Siciliana, l'altro designato dal personale docente della Scuola Popolare di Musica;

h) da uno o più membri — da aggiungersi a quelli sopraindicati — ciascuno dei quali designato dai soggetti privati, a condizione che questi assicurino, per i primi tre anni, singolarmente o congiuntamente, ai fini della designazione di ciascun consigliere, un apporto annuo non inferiore a 100 migliaia di euro per la gestione dell'attività della Fondazione o un apporto al fondo di dotazione iniziale non inferiore al 15% del patrimonio netto della Fondazione alla data di richiesta di adesione. Ciascun soggetto privato può nominare o concorrere a nominare un solo amministratore;

i) dal Sovrintendente.

3. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato. I quattro anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio. I consiglieri nominati ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera H) decadono dalla carica venuti meno i presupposti ivi indicati.

4. Tutti i Consiglieri hanno uguali diritti e doveri: non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

5. Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del



Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte di chi aveva nominato il componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far parte.

6. Il Consiglio diventa operativo non appena sono regolarmente in carica cinque dei suoi componenti.

7. Le Autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti s'intendono riconfermati.

8. Il Consiglio di amministrazione, in caso di un numero elevato di componenti, superiore a 7, potrà nominare nel suo ambito un comitato esecutivo formato da soli cinque membri, compreso il Segretario Generale, scelti in base alle loro specifiche competenze professionali, al quale potranno essere demandate alcune specifiche prerogative di amministrazione e gestione ordinaria.

9. I Consiglieri di amministrazione della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità del numero legale dell'Organo.

10. Il Consiglio di amministrazione - su proposta del Presidente – elegge nella sua prima seduta, tra i suoi componenti, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. I Consiglieri di amministrazione devono essere scelti fra personalità che abbiano comprovata esperienza operativa ed amministrativa anche con riferimento al settore di attività della Fondazione.

12. Il Consiglio di amministrazione:

- a) approva il bilancio di esercizio consuntivo, quello preventivo e le relazioni allegate;
- b) nomina e revoca il Sovrintendente;
- c) redige ed approva eventuali regolamenti disciplinanti i diritti e gli obblighi delle diverse categorie di soci (onorari, benemeriti, sostenitori e aderenti) che il Consiglio deciderà di istituire, nonché delibera sulla loro ammissione;
- d) approva le modifiche statutarie;
- e) approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino le compatibilità con gli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;
- f) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della "Fondazione The Brass Group";
- g) delibera sull'accettazione delle eventuali elargizioni, donazioni e lasciti, nonché – ove si tratti di immobili – del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
- h) ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della "Fondazione The Brass Group", oltre a quelli che la legge specificamente gli conferisce e può delegare ai suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

13. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con tutti i diritti, poteri e obblighi degli altri consiglieri e contribuisce alla formazione del numero legale. Questi, però, non partecipa

alla discussione e non ha diritto di voto nei casi in cui il Consiglio debba deliberare in merito alla revoca, alla nomina del Sovrintendente ed alla sua posizione giuridica ed economica.

14. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano di diritto i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

15. Il Segretario Generale ha il compito di redigere i verbali del Consiglio di amministrazione.

16. L'emolumento dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente, del Vicepresidente, del Sovrintendente e del Segretario Generale è deliberato dal Consiglio, nel rispetto delle norme sugli Enti non profit. Il Consiglio fissa altresì le indennità da attribuire ai Consiglieri cui vengano affidati speciali deleghe o incarichi.

17. Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

#### **Art. 10 - Convocazioni e quorum**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che la presiede, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole ventiquattr'ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

2. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni constano di apposito verbale redatto dal Segretario Generale e da quest'ultimo sottoscritto, unitamente alla firma del Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal Codice Civile.

#### **Art. 11 – Il sovrintendente**

1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra le persone dotate di particolari esperienze nella gestione di enti pubblici o privati che producono e organizzano qualsivoglia genere di manifestazioni musicali, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

2. Il Sovrintendente dirige e coordina, in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, le attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e strumentali, garantendo che la Fondazione realizzi i propri scopi in linea con gli indirizzi generali e programmatici assunti dal Consiglio di amministrazione;

3. Il Sovrintendente:

a) nomina e revoca, sentito il Consiglio di amministrazione, il Direttore artistico musicale, individuato tra i musicisti o tra i musicologi più rinomati e di comprovata competenza;

b) predisporre, di concerto con il Segretario Generale, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo che accompagna con apposite relazioni; nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;

c) di concerto con il Segretario Generale, sottopone, annualmente, al Consiglio di amministrazione la

struttura organizzativa più funzionale ai programmi di attività approvati, nonché individua i collaboratori a tempo determinato occorrenti per il miglior funzionamento dell'attività della Fondazione e dei suoi uffici e stipula i relativi contratti, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) propone la nomina e la revoca del direttore principale, e i suoi eventuali collaboratori, secondo quanto stabilito all'art. 4) del presente statuto;

e) in caso di urgenza o di necessità dà corso agli impegni di spesa e delle entrate della Fondazione, nei limiti delle singole poste di bilancio deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con firma libera, mentre, congiuntamente al Segretario Generale, per importi superiori a venticinquemila euro; propone al Segretario Generale, in casi di urgente necessità, l'adozione immediata di delibere di spesa, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio di amministrazione per la opportuna ratifica;

f) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, come disposto dall'articolo 9, comma i);

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi e comprovati motivi.

4. Il Direttore artistico cessa dal suo incarico entro i sei mesi successivi alla cessazione del Sovrintendente, e può essere riconfermato.

5. Il direttore d'orchestra principale è scelto, su proposta del Sovrintendente, dal Consiglio di amministrazione tra i musicisti di livello nazionale o internazionale anche di nazionalità straniera. I suoi eventuali sostituti sono scelti, previo parere non vincolante del Direttore principale medesimo e, su proposta del Sovrintendente, dal Consiglio di amministrazione. Con essi vengono stipulati contratti a tempo determinato. Il Consiglio di amministrazione fissa i relativi compensi tenendo conto dell'attività artistica e professionale pregressa dei soggetti prescelti.

## **Art. 12 - Il Segretario Generale**

1) La nomina del Segretario Generale è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Sovrintendente.

2) Il Segretario Generale è scelto tra i Consiglieri di Amministrazione dotati di esperienza specifica, che abbiano svolto funzioni amministrative per almeno un quinquennio in organismi pubblici o privati, compresa la stessa "Fondazione The Brass Group".

3) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e del funzionamento degli uffici e ne risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione; assiste il Presidente, il Sovrintendente e il Consiglio di Amministrazione nelle rispettive funzioni; predispose d'intesa col Sovrintendente gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del comitato esecutivo e redige i relativi verbali.

4) Dà corso agli impegni di spesa della Fondazione nei limiti delle singole poste di bilancio deliberate dal Consiglio di Amministrazione con firma libera senza limite di importo.

### **Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti dei quali due nominati dal Consiglio di Amministrazione fra le persone iscritte all'Albo dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e un terzo, designato dalla Presidenza della Regione Siciliana, di concerto con l'Assessorato regionale dei Beni Culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5;

2. Il Collegio dei Revisori esercita collegialmente il controllo di legittimità e contabile sull'amministrazione della Fondazione The Brass Group. Esso provvede al riscontro finanziario, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa;

3. Per tutta la durata del loro incarico i Revisori debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del Revisore e la sua sostituzione con il Revisore supplente più anziano.

I Revisori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Revisori. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al c.c..

4. Il compenso dei Revisori è determinato all'atto della loro nomina, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle tariffe professionali.

5. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

6. Il Collegio dei Revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui al successivo art. 21.

### **art. 14 - Servizi**

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la "Fondazione The Brass Group" si avvarrà dei seguenti uffici:

- 1) Servizio attività amministrative;
- 2) Servizio attività artistiche;
- 3) Servizio attività didattiche e di formazione;
- 4) Servizio editoria, studi ed attività museali;
- 5) Servizio informazione, comunicazione e stampa;
- 6) Servizio attività promozionali, pubbliche relazioni, pubblicità, marketing e fund raising;
- 7) Servizio di promozione artistica;
- 8) Servizio media radiotelevisivi e internet;
- 9) Servizio tecnico-organizzativo e di coordinamento

10) Servizio Ricerca e Sviluppo;

Nel perseguimento degli scopi statutari, l'organizzazione dei servizi potrà subire variazioni, valutate all'occorrenza dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **art. 15 – Scritture contabili e bilancio**

1) La Fondazione "The Brass Group" deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dal codice civile per le società di capitali.

2) Il bilancio di esercizio della "Fondazione The Brass Group" è redatto secondo le disposizioni del codice civile per gli enti no-profit.

3) Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio di amministrazione nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia per le società di capitali. L'esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il Bilancio preventivo verrà approvato entro il mese di novembre di ciascun anno.

4) Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa e depositata presso gli uffici competenti al controllo.

#### **art. 16 - Conservazione dei diritti**

1) I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando la Fondazione:

a) abbia assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica arrangiamenti e/o brani di compositori nazionali;

b) abbia assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori, nonché dei portatori di handicap e dei diversamente abili;

c) abbia previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei principi comunitari.

2) La "Fondazione The Brass Group" conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche delle quali l'ente originario era titolare. In particolare, la "Fondazione The Brass Group" conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali e comunali, spettanti all'ente prima del conferimento, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblici, attualmente utilizzati; conserva la qualificazione di "interesse regionale" attribuita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, riconosciuta all'ente originario.

3. "La Regione Siciliana - ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5 - riconosce la Fondazione The Brass Group quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura di musica jazz e di derivazione afro-americana e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi di cui alle leggi regionali vigenti".

#### **art. 17 – Decadenze**

1) La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 15 determina la decadenza della "Fondazione The Brass Group" dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o

singole prerogative.

2) La decadenza non può essere pronunciata se la "Fondazione The Brass Group", dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3) Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo e comunicato alla Fondazione interessata.

#### **art. 18 - Vigilanza**

1) L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2) L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni e all'esito di queste può:

a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 16;

b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge degli enti originari.

3) La Fondazione "The Brass Group" trasmette all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essa richieste.

#### **art. 19 – Insolvenza**

La Fondazione "The Brass Group", in caso di insolvenza qualificata, viene estinta dalle autorità competenti, con successiva liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Codice Civile.

#### **art. 20 – Amministrazione straordinaria**

1) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, può disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione "The Brass Group" quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della Fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla costituzione la percentuale è elevata al 50 per cento.

2) Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a dodici mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del Consiglio di amministrazione.

3) I commissari straordinari provvedono alla gestione della Fondazione "The Brass Group"; ad accettare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4) I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5) Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

#### **art. 21 - Avanzi di Gestione**

1) Alla "Fondazione The Brass Group" è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2) La "Fondazione The Brass Group" ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **art. 22 - Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'autorità di controllo devolve il patrimonio della "Fondazione The Brass Group" ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, secondo le norme del codice civile, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **art. 23 – Modificazioni e rinvio**

Il presente statuto potrà essere modificato con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.